

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 ottobre 2014

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 agosto 2014.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica ad assumere, per l'anno accademico 2013/2014, n. 276 docenti di I e II fascia e a trattenere in servizio n. 23 docenti, per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica. (14A07808)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocchetta Nervina. (14A07766)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 2014.

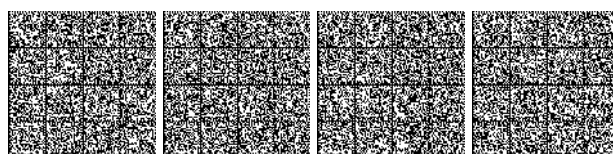
Scioglimento del consiglio comunale di Pescina. (14A07767)..... Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 17 luglio 2014.

Determinazione delle tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per le attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe. (14A07809)..... Pag. 4



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 19 settembre 2014.

Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE. (14A07788). Pag. 5

DECRETO 26 settembre 2014.

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana. (14A07903). Pag. 104

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monferrina Multiservizi Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione Monferrina Multiservizi Soc. Coop.», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore. (14A07723). Pag. 109

DECRETO 6 agosto 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Altra Città - Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (14A07724). Pag. 110

DECRETO 15 settembre 2014.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 160 società cooperative aventi sede nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Molise. (14A07732). ... Pag. 111

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 24 settembre 2014.

Classificazione di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1012/2014). (14A07806). Pag. 117

DETERMINA 26 settembre 2014.

Classificazione di nuove confezioni di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189. (Determina n. 1019/2014). (14A07807). Pag. 128

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2014.

Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione. (14A07805). Pag. 144

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Sun». (14A07738). Pag. 174

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zemplar» (14A07739). Pag. 174

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosinopril e Idroclorotiazide Doc generici». (14A07740). Pag. 175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latano-prost Pfizer». (14A07741). Pag. 175

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxem HIB». (14A07742). Pag. 176

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eprex». (14A07743). Pag. 177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levostab». (14A07744). Pag. 177

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mianias». (14A07745). Pag. 178

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dalacin C». (14A07746). Pag. 178



2. Il Ministero della salute avvia le attività di cui al presente decreto previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta, secondo modalità pubblicate sul sito del Ministero della salute.

Art. 4.

Utilizzo dei proventi

1. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'art. 2 sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute, per la copertura delle spese relative alle attività di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione all'esportazione e all'importazione di precursori di droghe di cui all'art. 1.

Art. 5.

Aggiornamento delle tariffe

1. Il Ministero della salute aggiorna con cadenza almeno biennale le tariffe fissate nel presente decreto, ridefinendole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Art. 6.

Applicazione tariffe per i soggetti già autorizzati o registrati

1. Ai soggetti già in possesso di licenza o già registrati presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le tariffe di cui all'art. 2 a partire dal primo rinnovo o in caso di modifica della licenza o della registrazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2014

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4295

14A07809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2014.

Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione del 25 giugno 2014 che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire le direttive 2014/78/UE e 2014/83/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lett. i, espresso nella seduta del 16 luglio 2014.

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta dell'11 settembre 2014.

Decreta:

Articolo unico

Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2014

Il Ministro: MARTINA

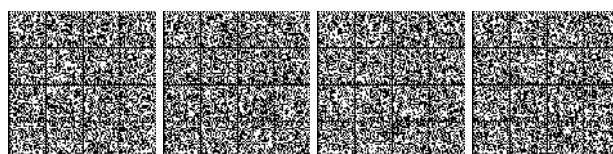


Allegato I**PARTE A****ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE O LA
OIFFUSIONE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI****Sezione I****ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE
DEL TERRITORIO COMUNITARIO, E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER
TUTTA LA COMUNITÀ****a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
 - 1.1. *Agilus anxius* Gory
 - 1.2. *Agilus planipennis* Fairmaire
 - 1.3. *Anthonomus eugenii* Cano
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
 - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
 - a) Bean golden mosaic virus
 - b) Cowpea mild mottle virus
 - c) Lettuce infectious yellows virus
 - d) Pepper mild tigré virus
 - e) Squash leaf curl virus
 - f) Euphorbia mosaic virus
 - g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:
 - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
 - b) *Draeculacephala minerva* Ball



- c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
- 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2. *Diabrotica undecimpunctata* Howardi Barber
- 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith
- 10.5. *Diaphorina citri* Kuway
11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1. *Hirschmanniella* spp. ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinosis* (Eichhoff)
- 19.1 *Rhynchophorus palmarum* (L.)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (non europei) quali:
- a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
- b) *Anastrepha ludens* (Loew)
- c) *Anastrepha obliqua* Macquart



- d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
- e) *Dacus ciliatus* Loew
- f) *Dacus curcurbitae* Coquillett
- g) *Dacus dorsalis* Hendel
- h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
- i) *Dacus tsuneonis* Miyake
- j) *Dacus zonatus* Saund
- k) *Epochra canadensis* (Loew)
- l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
- m) *Pardalaspis quinaría* Bezzi
- n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
- o) *Rhacochelaena japonica* Ito
- p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
- q) *Rhagoletis completa* Cresson
- r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
- s) *Rhagoletis indifferens* Curran
- t) *Rhagoletis mendax* Curran
- u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
- v) *Rhagoletis ribicola* Doane
- w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Batteri

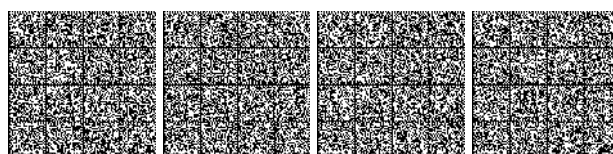
0.1. *Candidatus Liberibacter* spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

c) Funghi

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt

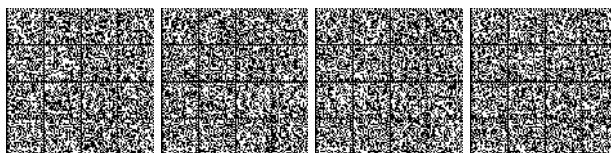
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel



3. *Cronartium* spp. (specie non europee)
4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)
7. *Inonotus weirii* (Murril) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Soppresso*
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
- 15.1. *Tilletia indica* Mitra
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Micoplasma delle necrosi del floema dell'olmo
2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
 - a) Andean potato latent virus
 - b) Andean potato mottle virus
 - c) Arracacha virus B, oca strain
 - d) Potato black ringspot virus
 - e) Potato spindle tuber viroid
 - f) Potato virus T
 - g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y^o, Yⁿ et Y^c, e Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., quali:



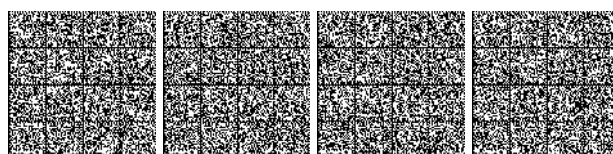
- a) Blueberry leaf mottle virus
- b) Cherry rasp leaf virus (American)
- c) Peach mosaic virus (American)
- d) Peach phony rickettsia
- e) Peach rosette mosaic virus
- f) Peach rosette mycoplasma
- g) Peach X-disease mycoplasma
- h) Peach yellows mycoplasma
- i) Plum line pattern virus (American)
- j) Raspberry leaf curl virus (American)
- k) Strawberry latent "C" virus
- l) Strawberry vein banding virus
- m) Strawberry witches' broom mycoplasma
- n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.

6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:

- a) Bean golden mosaic virus
- b) Cowpea mild mottle virus
- c) Lettuce infectious yellows virus
- d) Pepper mild tigré virus
- e) Squash leaf curl virus
- f) Euphorbia mosaic virus
- g) Florida tomato virus

e) Piante parassite

1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)



Sezione II**ORGANISMI NOCIVI OI CUI SIA NOTA LA PRESENZA SUL TERRITORIO
COMUNITARIO E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA LA COMUNITÀ****a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

0.01. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.*

0.1. *Soppresso*

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens

2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

3. *Soppresso*

4. *Soppresso*

5. *Soppresso*

6. *Soppresso*

6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)

6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen

7. *Opogona sacchari* (Bojer)

8. *Popilia japonica* Newman

8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai & Takagi

9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

10. *Trioza erytreae* Del Guercio

b) Batteri

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann *et al.* Kotthoff) Davis *et al.*

2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi *et al.*

c) Funghi

1. *Melampsora medusae* Thümen

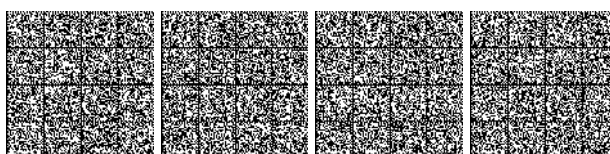
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

1. Apple proliferation mycoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasma

3. Pear decline mycoplasma



Parte B**ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE E LA
DIFFUSIONE IN ALCUNE ZONE PROTETTE****a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

Specie	Zone protette
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn (popolazioni europee)	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], UK, S, FI
1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	CY
1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	IRL, P, UK
2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	FI, LV, SI, SK
3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	E (Ibiza e Minorca), IRL, CY, M, P (Azzorre e Madera), UK, S (Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne), FI (distretti di Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)
4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	IRL e UK (Irlanda del Nord)
5. <i>Thaumtopoea processionea</i> L.	IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barnet; Brent; Bromley; Camden; City of London; City of Westminster; Croydon; Ealing; Elmbridge District; Epsom and Ewell District; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harrow; Hillingdon; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Merton; Reading; Richmond Upon Thames; Runnymede District; Slough; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; Sutton; Tower Hamlets; Wandsworth and West Berkshire)»

b) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Zone protette
1. Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
2. Tomato spotted wilt virus	S, FI



Allegato II**Parte A**

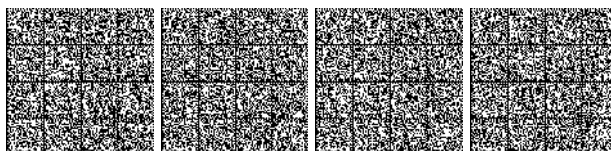
Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati membri se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

Sezione I

Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio comunitario, ma che rivestono importanza per tutta la Comunità

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
1.1. <i>Soppresso</i>	
2. <i>Aleurocantus</i> spp.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Aonidella citrina</i> Coquillett	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie (*)	Sementi di <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
8. <i>Soppresso</i>	
9. <i>Carpocapsa niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
10. <i>Soppresso</i>	
11. <i>Enarmonia packardii</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di paesi extraeuropei
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi



14. <i>Soppresso</i>	
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari dei paesi non europei
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes Vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20. <i>Numonia pirivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., e ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>), separata dal tronco, originari di paesi non europei
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
24. <i>Soppresso</i>	
25. <i>Scirotothrips aurantii</i> Faure	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
26. <i>Scirotothrips dorsalis</i> Hood	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
27. <i>Scirotothrips citri</i> (Moultex)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (<i>Coniferales</i>) con corteccia, e corteccia di conifere (<i>Coniferales</i>) separata dal tronco, originari di paesi non europei
28.1. <i>Scrobipalpopsis solanivora</i> Povolny	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei



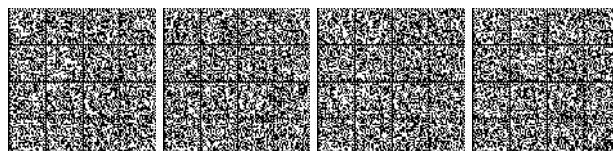
30. <i>Taxoptera citricida</i> Kirk.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
31. <i>Soppresso</i>	
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*) Nella Comunità, <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie non è presente su <i>Oryza</i> spp.	

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Soppresso</i>	
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>Oryzae</i> (Ishiyama) Dye et pv. <i>oryzicola</i> (Fang. et al.) Dye	Sementi di <i>Oryza</i> spp.

c) Funghi

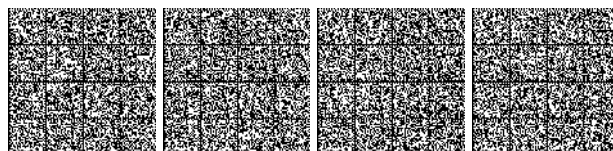
Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
1.1. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA
2. <i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.
4. <i>Ceratocystis virens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,



	originario degli USA e del Canada
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
6. <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. Soppresso	
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. et Jenk. Mendes	Vegetali di <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di <i>Citrus</i> L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di <i>Citrus reticulata</i> Blanco e <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, originari dell'America meridionale
10. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kilian et Maire) Gordon	Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
14.1. <i>Stegophora ulmea</i> (Schwelnitz: Fries) Sydow & Sydow	Vegetali di <i>Ulmus</i> L. e <i>Zelkova</i> L., destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka et Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi



4. Cadang-Cadang viroid	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
5. Cherry leafroll virus (*)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5.1. Chysanthemum stem necrosis virus	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.» è sostituito da « <i>Solanum lycopersicum</i> L.
6. Citrus mosaic virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Citrus tristeza virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. Agenti della diffusione naturale della psorosi	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Palm lethal yellowing mycoplasma	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
12. <i>Prunus</i> necrotic ringspot virus (**)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches' broom (MLO)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) Nella Comunità, il Cherry leaf roll virus non è presente su *Rubus* L.

(**) Nella Comunità, il *Prunus* necrotic ringspot virus non è presente su *Rubus* L.

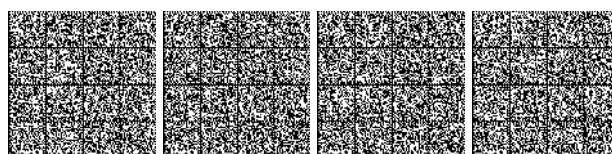


Sezione II

Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la Comunità

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi, del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow", <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematoceps</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.1. <i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6.2. <i>Heliothis armigera</i> (Hübner)	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul, <i>Dianthus</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait. e della famiglia delle <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezioni delle sementi
6.3. <i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee destinati alla piantagione, diversi da: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Graminaceae</i>, - rizomi, - sementi.
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee



	destinati alla piantagione, diversi da: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Graminacee, - rizomi, - sementi.
10. <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.

b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al.	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i>
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.) e <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi



c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
2. <i>Soppresso</i>	
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad



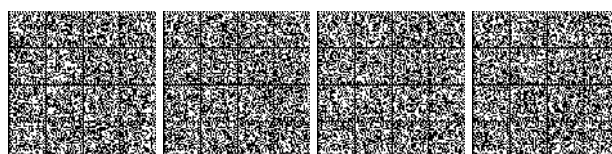
viroid	eccezione delle sementi
4. Citrus tristeza virus (isolati europei)	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
5. Soppresso	
6. Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
7. Plum pox virus	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Sprioplasma citri</i> Saglio et al.	Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>Impatiens</i> della Nuova Guinea, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L. e <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> (L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Parte B

Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali

a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
--------	------------------------------	---------------

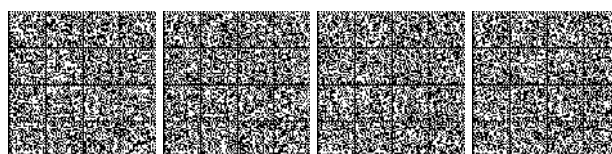


1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp. e cotone non sgranato	EL, E (Andalusia, Catalogna, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
4. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man e Jersey)
5. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., ad eccezione dei frutti e delle sementi	EL, P (Azzorre)
6. a) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK ^(28-bis)
b) <i>Ips cembrae</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK (N-IRL, isola di Man)
c) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	EL, IRL, UK
d) <i>Ips sexdentatus</i> Börner	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, CY, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man)
e) <i>Ips typographus</i> Heer	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere con corteccia, corteccia di conifere separata dal tronco	IRL, UK
7. Soppresso		
8. Soppresso		
9. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Sementi di <i>Mangifera</i> spp. originarie di paesi terzi	E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)
10. Soppresso		



b) Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Sementi di <i>Phaseolus vulgaris</i> L. e <i>Dolichos</i> Jacq.	EL, E, P
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione delle province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masl, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babbai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni



		di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zatin (contea di Trebišov)), FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
--	--	--

c) Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
0.0.1. <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	UK
0.1. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.	Legname, escluso il legname privo di corteccia, la corteccia separata dal tronco e le piante destinate all'impianto di <i>Castanea</i> Mill.	IRL, S, UK
1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton	Sementi e frutti (capsule) di <i>Gossypium</i> spp.	EL
2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)
3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	IRL, UK (N-IRL)

d) Virus ed organismi patogeni virus-simili

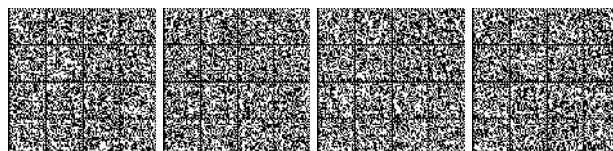
Specie	Oggetto della contaminazione	Zone protette
1. Citrus tristeza virus (isolati europei)	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli	EL (escluse le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (ad eccezione dell'Algarve e di Madeira)
2. Grapevine flavescence dorée MLO.	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Piccardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)



ALLEGATO III**Parte A**

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in tutti gli Stati membri

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. <i>Soppresso</i>	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Paesi terzi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi del continente americano
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali <i>Chaenomeles</i> Lidl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1. Vegetali di <i>Photinia</i> LdL., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	USA, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea.
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi terzi, ad eccezione della Svizzera
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato III A 10	Paesi terzi



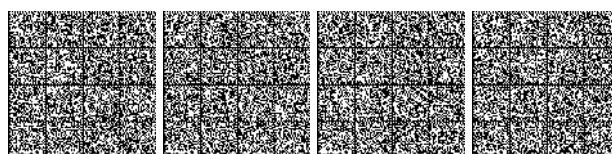
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui all'allegato IV A I, paesi terzi, esclusi Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, paesi terzi esclusi europei o riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18
13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 dell'allegato III A	Paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di terra e di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba o corteccia, ad eccezione di quello composto solo di torba	Turchia, Bielorussia, Moldavia, Russia, Ucraina e paesi terzi non compresi nell'Europa continentale, ad eccezione di Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L. ad eccezione dei frutti	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi terzi
17. Vegetali di <i>Phoenix</i> spp., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Algeria, Marocco
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 dell'allegato III A, paesi non europei, ad eccezione dei paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli Stati Continentali degli USA.
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei



Parte B

Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera e non riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovec, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
2. Fermi restando i divieti applicabili, a	E [eccetto le comunità autonome di



seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Cotoneaster* Ehrh. e *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2

Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della province di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Bābtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)



ALLEGATO IV

PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, — legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, — ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	Costatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Costatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), nonché a) constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e



1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente present.	Bühner) Nickle et al. o del suo vettore. Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), nonché constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. o del suo vettore.
1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Thuja L.</i> e <i>Taxus L.</i>, ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato



	conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.4. <i>Soppresso.</i>	
1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia,	Costatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: — <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee) — <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee) — <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee). Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella "Luogo d'origine", oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Costatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Costatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), oppure e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:	Costatazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro



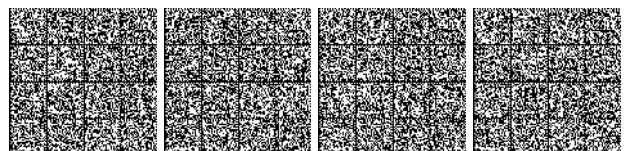
— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da: — Russia, Kazakistan e Turchia, — paesi europei, — Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, dove il <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di: - Russia, Kazakistan e Turchia, - paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: - <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee) - <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee) - <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee) Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine», oppure b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure



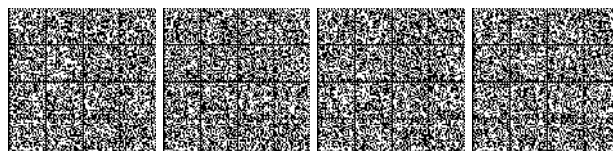
	d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, proveniente da paesi terzi, eccetto la Svizzera.	Il materiale da imballaggio in legno deve: — essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, - e — essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale di imballaggio è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.
2.1. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname: ... destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura; — in piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
2.2. Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.
2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. ad eccezione del legname in forma di: ... piccole placche, particelle, segatura, trucioli,	Constatazione ufficiale: a) che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),



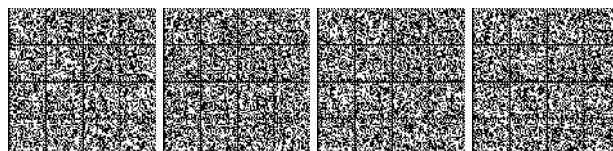
avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada, della Cina, della Repubblica popolare democratica di Corea, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.	oppure b) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure c) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.
2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia isolata e oggetti di corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.	Constatazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
2.5. Corteccia, separata dal tronco, di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch., <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione del legname in forma di - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, - fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20%, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e di temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.



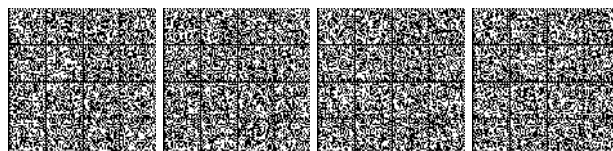
4. <i>Soppresso.</i>	
4.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di <i>Betula L.</i>, ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato, originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale: a) che la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) che il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore.
4.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Betula L.</i>	Constatazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
4.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula L.</i>, originari del Canada e degli USA, dove l'<i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente.	Constatazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.
5. Legname di <i>Platanus L.</i>, ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, compreso però legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio « Kiln-Dried » o « K.D. » oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
6. Legname di <i>Populus L.</i>, ad eccezione del legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono partite di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della partita e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della partita, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del	Constatazione ufficiale che il legname: - è scortecciato oppure - è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.



continente americano.	
7.1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: — <i>Acer saccharum</i> Marsh., originario degli USA e del Canada, — <i>Populus L.</i>, originario del continente americano.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato; oppure b) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore); oppure d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: — <i>Platanus L.</i> originario dell'Armenia, della Svizzera e degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura; oppure b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore); oppure c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname (inclusa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus L.</i> originario degli USA.	Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura



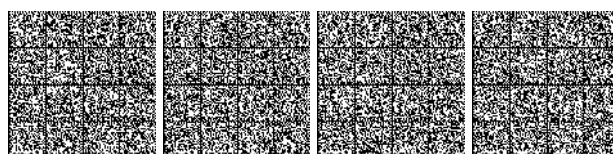
	minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure c) è stato sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (<i>Coniferales</i>), originaria di paesi non europei.	Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima della corteccia, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure b) è stata sottoposta ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia (compresa la parte più interna), da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nonché constatazione ufficiale che, dopo il trattamento, la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo previsto o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
8. Soppresso.	
8.1. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2. Vegetali di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8. 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.



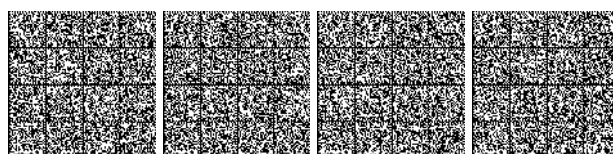
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.01. Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei.	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.
11.2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.3. Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli USA	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.
11.4. Vegetali di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone,	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui



Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA.	all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
11.5. Vegetali di <i>Betula</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, ma compresi rami di <i>Betula</i> L. con o senza foglie.	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.»
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2. Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (Elm phloem necrosis mycoplasma) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Soppresso	
16. Soppresso	
16.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
16.2. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18; oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva; c) oppure - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,



	e - che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di <i>Xanthomonas campestris</i> (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), e - che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva, e - che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati oppure - che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
16.3. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Cercospora angolensis</i> Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.4. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L., originari di paesi terzi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva, oppure c) che nessun sintomo della presenza di <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per <i>Citrus</i>) è stato osservato nel campo di produzione e nelle



	immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.
16.5. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note su tali frutti manifestazioni di <i>Tephritidae</i> (specie non europee)	Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.
17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla



	procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
18. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i>, con radici o con terreno di coltura aderente o associato.	Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. e <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.
18.1. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., ad eccezione dei frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, originari di paesi terzi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.2 e 18.3, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus Liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
18.2. Vegetali di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.3, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Trioza erythrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdI di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
18.3. Vegetali di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 18.1 e 18.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di un paese in cui <i>Diaphorina citri</i> Kuway è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono originari di una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati cdI di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
19.1. Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo



19.2. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono: - per <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - Arabic mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King; - per <i>Malus</i> Mill.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Prunus</i> L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma, - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>prunus</i> (Smith) Dye; - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.; - per <i>Pyrus</i> L.: - <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.; - per <i>Rubus</i> L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black ring virus; - per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei.	completo. Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. et <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.
21.1. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Strawberry latent "C" virus, - Strawberry vein banding virus, - Strawberry witches' broom mycoplasma.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19. 2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,



	b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
21.2. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d' <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).
22.1. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Malus</i> Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
22.2. Vegetali di <i>Malus</i> Mill. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da



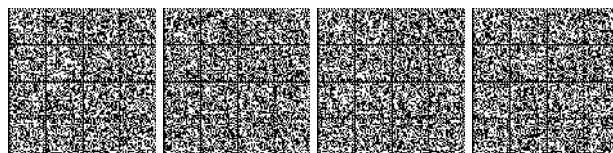
	semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
23.1. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus: - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. domestica L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. Italica (Borkh.) Hegl., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
23.2. Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione: a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Prunus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi



organismi nocivi c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus; - per il caso di cui alla lettera b): - Cherry rasp leaf virus (American), - Peach mosaic virus (American), - Peach phony rickettsia, - Peach rosette mycoplasma, - Peach yellows mycoplasma, - Plum line pattern virus (American), - Peach X-disease mycoplasma; - per il caso di cui alla lettera c): - Little cherry pathogen	provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
24. Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Rubus</i> L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): - Tomato ringspot virus, - Black raspberry latent virus, - Cherry leafroll virus, - Prunus necrotic ringspot virus; - per il caso di cui alla lettera b): - Raspberry leaf curl virus (American), - Cherry rasp leaf virus (American).	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2: a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale: aa) che i vegetali - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure - provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
25.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., originari di	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui



paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival	all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
25.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale: a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.
25.3. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.
25.4. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 18 e cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure dd) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e



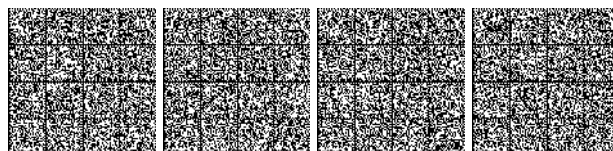
	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure - che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di Indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
25.4.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.
25.4.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny; oppure b) i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Scrobipalopsis solanivora</i> Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma	Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
25.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 11 e 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5 e 25.6, ove opportuno, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.,



presente.	oppure b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. sui vegetali nel luogo di produzione.
25.8. Soppresso	
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
27.2. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 27.1, constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o di <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> , oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: - provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui



	immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure - sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.
28.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>; oppure b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami.
29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale: - che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, - che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.
30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato



b) nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (popolazione non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus	ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici constatazione ufficiale che i vegetali: a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.
32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, - rizomi, - tuberi, originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza sativae</i>



	(Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
32.2. Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: - sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)
32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle Gramineae, - rizomi, - sementi, - tuberi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
33. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che: a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spleckermann e Kotthoff) Davis et al. e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché b) i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza	Constatazione ufficiale: a) il terreno di coltura, al momento della piantagione: - non conteneva terra e materie organiche,



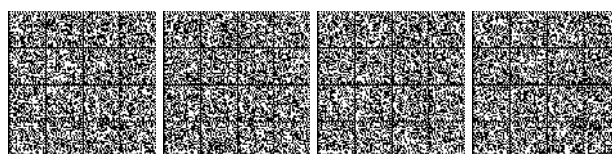
solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di: - [Cipro], [Malta], Turchia, - Bielorussia, [Estonia], Georgia, [Lettonia] (93), [Lituania], Moldavia, Russia, Ucraina, - paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia	oppure - era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure - era stato sottoposto ad idoneo trattamento termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che b) dopo la piantagione: - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).
35.1. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
35.2. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale: a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: - bulbi, - cormi, - rizomi, - sementi, - tuberi, originari di paesi terzi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno



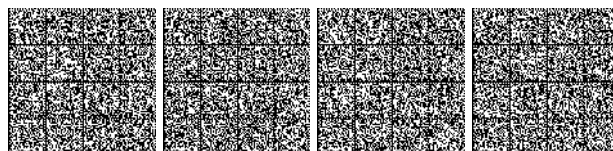
	mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato; oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Thrips palmi</i> Karny; e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
36.2. Fiori recisi della famiglia delle <i>Orchidaceae</i> e frutti di <i>Momordica</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., originari di paesi terzi	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti: - sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure - immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny
36.3. Frutti di <i>Capsicum</i> L. originari di Belize, Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Nicaragua, Panama, Portorico, USA e Polinesia francese in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente	Constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e che è menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare". oppure b) sono originari di un luogo di produzione, istituito nel paese di esportazione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese e indenne dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionato nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione supplementare", e sono dichiarati indenni dall'<i>Anthonomus eugenii</i> Cano in seguito a ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese durante i due mesi precedenti l'esportazione, sul luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.
37. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasma e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una



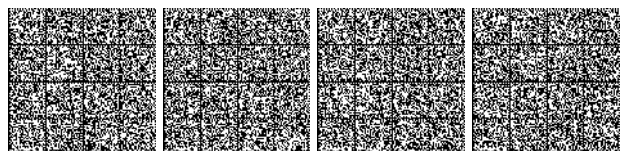
	contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee, c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).
37.1. Vegetali di <i>Palmae</i>, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione 1, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister); oppure b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione: - registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione
38.1. Soppresso	
38.2. Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, - sono cresciuti in vivaio, e - sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di



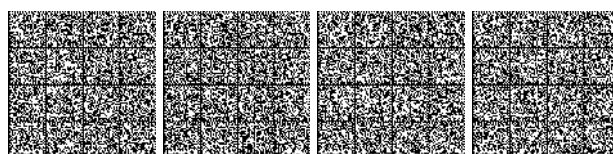
	nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei	Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei	Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, e - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.



43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale: a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivaî registrati e soggetti a controlli ufficiali, b) che i vegetali dei vivaî di cui alla lettera a): aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a): - sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, - sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", - sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della presente direttiva, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivaî di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali, - sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati, - sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi, - sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti
--	---



	la spedizione sono stati: - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, - scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure - sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "disinfestazione e/o trattamento di disinfezione", bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 7 della presente direttiva alla voce "dichiarazione supplementare", per consentire l'identificazione della partita.
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei	Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali: - sono stati coltivati in vivaio, - sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e - sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e - trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e - trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.
45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non europei	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare"; oppure b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e



	dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione; oppure c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della presente direttiva va specificato il trattamento applicato; oppure d) derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
45.2. Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia - sono originari di un paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) oppure - immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee)
45.3. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus: a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7 constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione. oppure



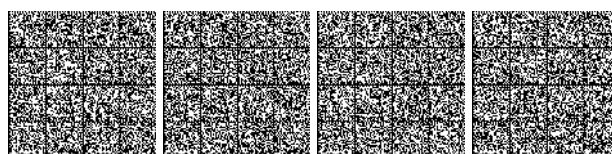
	b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - Bean golden mosaic virus, - Cowpea mild mottle virus, - Lettuce infectious yellows virus, - Pepper mild tigrè virus, - Squash leaf curl virus, - altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. a) Dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi b) Dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi.	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 e 45.3: constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo, constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn., oppure d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) e che non presentava sintomi degli organismi dannosi in questione; sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. e de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl.



	et de Toni.
48. Sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Costatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Costatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione, oppure c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.
49.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale: a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, b) che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure - che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure - che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1%, c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi



	cidi vegetativi completi, d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
50. Sementi di <i>Oryza sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro l'<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.
53. Sementi dei generi <i>Triticum Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra	Constatazione ufficiale: i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica "Provenienza" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7, oppure ii) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura "controllati e risultati indenni da <i>Tilletia indica</i> Mitra", nella rubrica "Denominazione del prodotto" del certificato fitosanitario di cui all'articolo 7.



Sezione II

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
1. <i>Soppresso</i>	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Costatazione ufficiale: a) che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; oppure b) che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Costatazione comprovata dal marchio "Kiln-Dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.
3. <i>Soppresso</i>	
4. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
5. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. et <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.; oppure b) nessun sintomo di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia</i>	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute



<i>dauidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, oppure b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.
10. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure b) i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e la coltura ha avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non è stato osservato nessun sintomo di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), oppure c) i vegetali: — sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei), mediante test o metodi adeguati, nel rispetto delle norme internazionali, e che sono risultati indenni da <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) e sono certificati indenni da almeno <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) in seguito a prove ufficiali effettuate secondo i metodi di cui al presente trattato, nonché — sono stati ispezionati e non sono stati osservati sintomi di <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli e Gikashvili e <i>Citrus tristeza virus</i> (ceppi europei) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10.1. Vegetali di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Trioza erytraeae</i> Del Guercio, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
11. Vegetali di <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. e <i>Strelitziaceae</i>, con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Constatazione ufficiale: a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo all'atto di



	dette prove.
12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. et <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi, oppure b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Gli organismi nocivi di cui sopra sono - per <i>Fragaria</i> L.: - <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>, - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry crinkle virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Strawberry mild yellow edge virus, - Tomato black ring virus, - <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King, - per <i>Prunus</i> L.: - Apricot chlorotic leafroll mycoplasma - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye, - per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch: - <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al., - per <i>Rubus</i> L.: - Arabis mosaic virus, - Raspberry ringspot virus, - Strawberry latent ringspot virus, - Tomato black rings virus.
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.
14. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
15. Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente



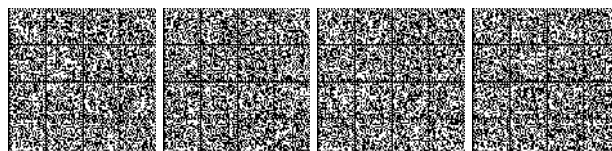
	indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
16. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi: - <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, - <i>Prunus armeniaca</i> L., - <i>Prunus blireiana</i> Andre, - <i>Prunus brigantina</i> Vill., - <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., - <i>Prunus cistena</i> Hansen, - <i>Prunus curdica</i> Fenzl et Fritsch., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid., - <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegl., - <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., - <i>Prunus holosericea</i> Batal., - <i>Prunus hortulana</i> Bailey, - <i>Prunus japonica</i> Thunb., - <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, - <i>Prunus maritima</i> Marsh., - <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., - <i>Prunus nigra</i> Ait., - <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, - <i>Prunus salicina</i> L., - <i>Prunus sibirica</i> L., - <i>Prunus simonii</i> Carr., - <i>Prunus spinosa</i> L., - <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., - <i>Prunus triloba</i> Lindl., - altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure: b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze, cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
17. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine <i>Flavescence dorée</i> MLO e <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione



18.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto	dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi. Costatazione ufficiale che: a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival sono state rispettate; e b) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.; e d) aa) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente assente; oppure bb) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione è risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. oppure è considerato indenne da tale organismo, a seguito dell'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione dell'organismo <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al.; e e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure di zone nelle quali <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti: — che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure — che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e che non è stato osservato nessun sintomo di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
18.1.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. destinati all'impianto di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.1, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i>



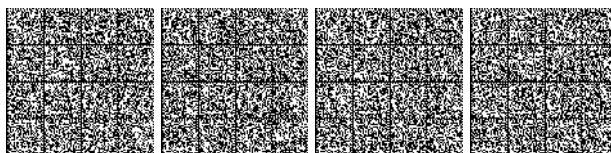
	(Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.2. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi: - appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi, - sono stati prodotti nella Comunità, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.
18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi. b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto; bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi; cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale, - mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo, - mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo: - nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: - Andean potato latent virus, - Arracacha virus B, oca strain, - Potato black ringspot virus, - Potato spindle tuber viroid, - Potato virus T, - Andean potato mottle virus, - virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Y⁰, Yⁿ e Y^c) e Potato leaf roll virus - <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., - <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., - nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;



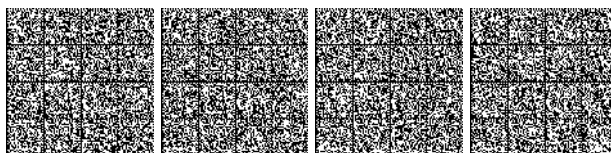
	dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi. c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi. d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
18.5. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4.	Dev'essere dimostrato da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o, in caso di spedizioni di patate alla rinfusa, sul mezzo di trasporto, che le patate sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, precisando che i tuberi sono indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. e che a) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, e b) se del caso, le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e c) le disposizioni dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2 e 18.3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.6.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., ad eccezione di quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4. paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, constatazione ufficiale che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
18.7. Vegetali di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.6, se del caso constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al., oppure b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è



	stato osservato nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> sui vegetali nel luogo di produzione.
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke <i>et Berthold</i> e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19.1. Vegetali di <i>Palmae</i> , destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	Constatazione ufficiale che i vegetali: a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione: - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine, - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait. destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che: aa) i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) e <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.), istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure a) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner) o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) sul luogo di produzione, oppure b) i vegetali sono stati sottoposti ad un trattamento atto a proteggerli dai suddetti organismi.
21.1. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des. Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee provengono da ditte:



	- ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure - la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings; c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
21.2. Vegetali di <i>Dianthus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale: a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsace</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di : - bulbi, - cormi, - vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>, - rizomi, - sementi, - tuberi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); oppure b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto; oppure c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess);



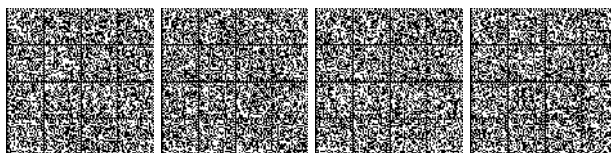
	d) i vegetali derivano da materiale vegetale (espianto) indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); sono coltivati in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da parte di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spediti in contenitori trasparenti in condizioni sterili.
24. Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto.	Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al. e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
24.1. Vegetali con radici, destinati all'impianto, coltivati all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., ad eccezione di vegetali, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE del Consiglio.	Ferme restando le disposizioni applicabili alle piante di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 24, dev'essere dimostrato che le disposizioni dell'Unione per la lotta contro gli organismi <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	Costatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.
26.1. Vegetali di <i>Solanum lycopersicum</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi.	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e: aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi



	precedenti l'esportazione oppure c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.
27. Sementi di <i>Solanum lycopersicum</i> L.	Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, e: a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., o <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, oppure b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.
28.1. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione, oppure c) le sementi sono state sottoposte ad un trattamento fisico adeguato contro l'organismo <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev e sono risultate indenni da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.
28.2. Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che: - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., oppure - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato

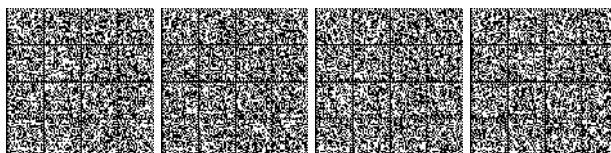


	un solo raccolto di sementi precedente, oppure - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%, - che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.
29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	Constatazione ufficiale: a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.
30.1. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine.



Parte B**Requisiti particolari che devono essere richiesti da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento in alcune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci**

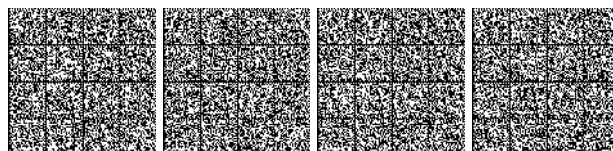
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari	Zone protette
1. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kilndried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
2. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh, oppure c) constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato	EL, IRL, UK



	schema tempo/temperatura.	
3. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	IRL, UK
4. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1 e 2: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	EL, IRL, UK
5. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e 7 e all'allegato IV. B. 1, 2, 3 e 4: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips</i>	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)



	<i>cembrae</i> Heer, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta; secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	
6. Legname di conifere (Coniferales)	Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, al legname di cui all'allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7 e all'allegato IV B 1, 2, 3, 4 e 5: a) il legno è scortecciato, oppure b) constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner, oppure c) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K. D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
6.1. Soppresso		
6.2. Soppresso		
6.3. Legname di <i>Castanea</i> Mill.	a) il legname è scortecciato oppure b) constatazione ufficiale che il legname: i) è originario di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. oppure ii) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di	CZ, IRL, S, UK.



	acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.	
6.4. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Unione o dell'Armenia, della Svizzera o degli USA.	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai legnami di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 5 e 7.1.2 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 2, constatazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona indenne da <i>Ceratocystis Platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio « Kiln-Dried », « K.D. » o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti; oppure c) il legname è originario di una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK
7. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
8. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	EL, IRL, UK



9. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV B II 4 e 5 e all'allegato IV B 7 e 8, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	IRL, UK
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10, all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8 e 9, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, IRL, UK
11. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9 e 10, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
12. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L. di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9 e 10 e all'allegato IV A II 4 e 5 all'allegato IV B 7, 8, 9, 10 e 11, constatazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
12.1. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Armenia, della Svizzera o degli USA	Fermi restando i requisiti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 8, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona esente da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., fatto stabilito in conformità delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure b) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	UK
13. Soppresso		
14.1. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure	EL, IRL, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)



	b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán.	
14.2. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	EL, IRL, UK
14.3. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1 e 14.2, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.4. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2 e 14.3, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	EL, IRL, UK
14.5. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	IRL, CY, UK (N-IRL, Isola di Man)
14.6. Corteccia di conifere (Coniferales), separata dal tronco	Ferme restando le disposizioni applicabili alla corteccia di cui all'allegato IV B 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, constatazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro gli scolitidi, oppure b) è originaria di zone notoriamente	IRL, UK



	indenni da <i>Ips typographus</i> Heer.	
14.7. Soppresso		
14.8. Soppresso		
14.9. Corteccia separata dal tronco di <i>Castanea</i> Mill.	Costatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. oppure b) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore).	CZ, IRL, S, UK.
15. Vegetali di <i>Larix</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaie e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
16. Vegetali di <i>Pinus</i> L., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Larix</i> Mill., <i>Abies</i> Mill. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 9, all'allegato IV A II 4 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaie e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	IRL, UK (N-IRL)
17. Soppresso		
18. Vegetali di <i>Picea</i> A. Dietr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1, all'allegato IV A I 8.1, 8.2 e 10, all'allegato IV A II 5 e all'allegato IV B 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 16, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaie e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man e Jersey)
19. Vegetali di <i>Eucalyptus</i> l'Herit, ad eccezione dei frutti e delle	Costatazione ufficiale: a) che i vegetali sono privi di terra e	EL, P (Azzorre)



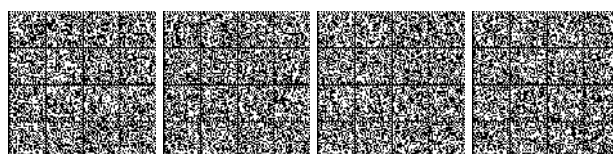
sementi	che sono stati sottoposti a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll., oppure b) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	
19.1. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., destinati all'impianto	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, sezione 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove la <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosa-nitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale nelle zone protette elencate nella colonna di destra.	CZ, IRL, S, UK
20.1. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 10 e 11, all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 e 25.6 e all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 e 18.6, constatazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona nella quale non sono note manifestazioni di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure b) sono stati coltivati in un terreno o in un substrato di coltura costituiti da terra notoriamente indenne da BNYVV o sottoposta ad un esame ufficiale con metodi adeguati e risultata indenne da BNYVV, oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
20.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 20.1	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure b) i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)



	rifiuti, che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	
20.3 Vegetali con radici, piantati o destinati all'impianto, coltivati all'aperto	Dev'essere dimostrato che i vegetali sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.	FI, LV, SI, SK
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9, 9.1 e 18 e all'allegato III, parte B, punto 1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che i vegetali sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure d) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone", sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopò ed El Vinalopò Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbana, Boara Pisani, Castelbaldo, Masl, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Babbal e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málíneč (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Vefké Rípiňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zatin (contea di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)



	a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale "zona tampone" saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la "zona tampone", saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1° maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e bb) ufficialmente approvato, come la "zona tampone", prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: - due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e - una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e dd) in cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel	
--	---	--



	periodo più opportuno. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 1° aprile 2005, le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali 2005, trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in "zone tampone" ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1° aprile 2004.	
21.1 Soppresso		
21.1 Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti di cui all'allegato III, parte A, punto 15, relativi all'introduzione nella Comunità di vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti provenienti da paesi terzi (Svizzera esclusa), constatazione ufficiale che: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); o b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; o c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	CY
21.2. Frutti di <i>Vitis</i> L.	I frutti sono privi di foglie e constatazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch); ovvero b) sono stati coltivati in un luogo di produzione risultato indenne da <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite negli ultimi due cicli vegetativi completi; ovvero c) sono stati sottoposti a fumigazione o ad altro adeguato trattamento contro <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch).	CY



21.3 Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Prova documentata che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	E [eccetto le comunità autonome di Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turis nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (ad eccezione della città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della provincia di Mantova e Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A 4 in provincia di Verona)], LV, LT [eccetto i comuni di Bābtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e dei comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H 4)], SK [esclusi i comuni di Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky e Trhová Hradská (contee di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contee di Levice), Dvory nad Žitavou (contee di Nové Zámky), Málinec (contee di Poltár), Hrhov (contee di Rožňava), Veľké Ripňany (contee di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contee di Trebišov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)
22. Vegetali di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV B 25 e di quelli destinati all'alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1%, in peso, di terra; oppure b) i vegetali sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK, (Irlanda del Nord)
23. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad	a) Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)



eccezione delle sementi	all'allegato IV A I 35.1 e 35.2, all'allegato IV A II 25 e all'allegato IV B 22, constatazione ufficiale che i vegetali: aa) sono stati singolarmente sottoposti ad una prova ufficiale e sono risultati indenni da Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure bb) sono stati ottenuti da sementi rispondenti ai requisiti di cui all'allegato IV B 27.1 e 27.2 e - ottenute in zone notoriamente indenni da BNYVV, oppure - ottenute su un terreno o su un substrato di coltura sottoposto ad esame ufficiale con metodi adeguati e risultato indenne da BNYVV, e - sottoposte a campionamento e risultate indenni da BNYVV all'atto dell'esame del campione; b) l'ente o l'organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi, informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro del materiale tenuto.	
24.1 Talee non radicate di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinate alla piantagione	Ferme restando le disposizioni applicabili, secondo i casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato né sulle talee né sulle piante dalle quali le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione suddetto; oppure c) qualora sia stata osservata la	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK



	presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, le talee o le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	
24.2 Vegetali di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di: - sementi, - quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione di piante, - quelli precisati al punto 24.1	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali elencati nell'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel periodo di nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK



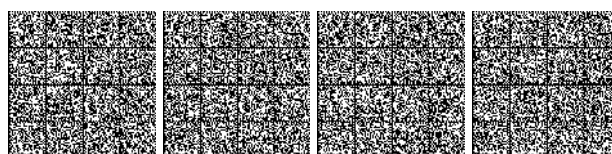
	trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nel corso dei controlli effettuati nello stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere compiuta immediatamente prima dello spostamento dei vegetali; e d) sia dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee che: da) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure db) sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali; oppure dc) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto ad garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente	
--	--	--



	prima dello spostamento dei vegetali.	
24.3. Vegetali di <i>Begonia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei corni, e vegetali di <i>Ficus</i> L. e <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, esclusi quelli per i quali è dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 45.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); oppure b) nessun sintomo di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione; oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure di trattamento per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima dello spostamento dei vegetali.	IRL, P [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (comuni di Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche e Torres Vedras) e Trás-os-Montes], FI, S, UK
25.1. <i>Soppresso</i>		
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla lavorazione industriale	Constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono trasportati in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione del Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) e sono destinati ad essere consegnati ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)



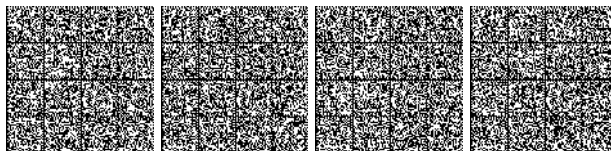
	di qualsiasi rischio di diffusione del BNYVV; oppure b) che i vegetali sono stati coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV	
26. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Constatazione ufficiale che la terra o i residui: a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV; oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto; oppure c) provengono da vegetali di <i>Beta vulgaris</i> coltivati in una regione notoriamente indenne da BNYVV	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
27.1. Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	Fermo restando le disposizioni della direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietola: a) che le sementi delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate" soddisfano le condizioni di cui all'allegato I B 3 della direttiva 66/400/CEE, oppure b) per le "sementi non definitivamente certificate", che le sementi - soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 66/400/CEE, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B della direttiva 66/400/CEE, e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	F (Bretagna), FI, IRL, P, (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)



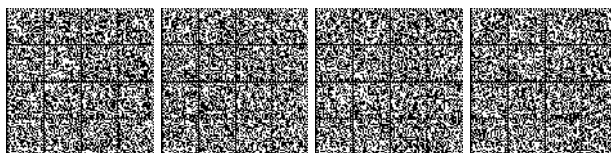
27.2. Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	Ferme restando le disposizioni della direttiva 70/458/CEE, del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, se applicabili, constatazione ufficiale: a) che le sementi lavorate non contengono oltre lo 0,5%, in peso, di materia inerte; nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura; oppure b) per le sementi non lavorate, che le sementi: - sono state ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, e - sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di eliminazione controllata dei rifiuti allo scopo di prevenire la diffusione di Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), oppure c) che le sementi sono state ottenute da una coltura effettuata in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)
28. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	Constatazione ufficiale a) che la lanugine del seme è stata rimossa con acido, e b) che nessun sintomo di <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e che un campione rappresentativo è stato analizzato e trovato esente da <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton in queste analisi.	EL
28.1. Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	Constatazione ufficiale che la lanugine del seme è stata rimossa con acido.	EL, E (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
29. Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius.	E (Granada e Malaga), P (Altentejo, Algarve e Madera)
30. Macchine agricole usate	a) Le macchine devono essere pulite e mondate da terra e frammenti di vegetali quando vengono portate in luoghi di produzione dove si coltivano barbabietole;	F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)



	oppure b) le macchine devono provenire da una zona notoriamente indenne da BNYVV	
31. Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida e Chania), P (Algarve e Madera), E, F, CY e I	Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine: a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	EL (eccetto le unità regionali di Argolida e Chania), M, P (esclusi Algarve e Madera)
32. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 15, all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 17 e all'allegato IV, parte B, punto 21.1, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un paese nel quale il Grapevine flavescente dorée MLO è notoriamente assente; oppure b) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in una zona indenne dal Grapevine flavescente dorée MLO, istituita da un'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali; oppure c) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in Repubblica ceca, Francia (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (Département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) e Lorena) o Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna); oppure cc) i vegetali sono originari della Svizzera e sono stati coltivati in Svizzera (ad eccezione del Canton Ticino e della valle Mesolcina); oppure d) i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione in cui: aa) dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescente dorée MLO; e	CZ, FR (Alsazia, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Ile de France (comuni di Citry, Nanteuil-sur-Marne e Saâcy-sur-Marne) e Lorena), Italia (Puglia, Basilicata e Sardegna)



	bb) alternativamente i) sui vegetali nel luogo di produzione non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO; oppure ii) i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.	
33. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill., eccetto i vegetali in coltura tessutale, i frutti e le sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.1 e 11.2, constatazione ufficiale che: a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione in paesi dove il <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) i vegetali sono stati coltivati per il loro intero ciclo vitale in una zona protetta elencata nella colonna di destra.	IRL, P, UK



ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL LUOGO DI PRODUZIONE PER POTER ESSERE SPOSTATI NEL TERRITORIO COMUNITARIO, SE SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ, OPPURE A ISPEZIONE FITOSANITARIA NEL PAESE DI ORIGINE O NEL PAESE SPEDITORE SE NON SONO ORIGINARI DELLA COMUNITÀ PER POTER ESSERE INTRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNITARIO

PARTE A**VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ**

I. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante

1. Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L. e di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

1.3. Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. e relativi ibridi, destinati alla piantagione.

1.4. Vegetali di *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. o relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Vepres* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.5. Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di *Citrus* L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi.

1.6. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.

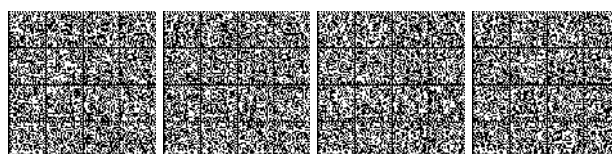
1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere



ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.8. Soppresso

2. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, dei generi *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Asparagus officinalis* L., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e relativi ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. nonché altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Graminacee, destinati all'impianto, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.

2.2. Vegetali di *Solanaceae*, ad eccezione di quelli del punto 1.3 destinati alla piantagione, escluse le sementi.

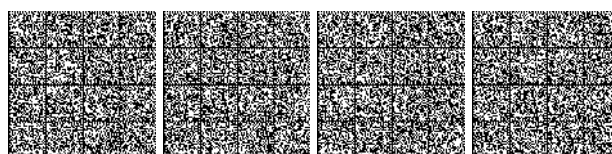
2.3. Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. e *Strelitziaceae*, con le radici o con terreno di coltura aderente o associato.

2.3.1. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

2.4. - Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L., destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L., destinati alla piantagione,

- Sementi di *Medicago sativa* L.,

- Semi di *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L. e *Phaseolus* L.



3. Bulbi, bulbi-tuberi, tuber e rizomi destinati all'impianto, prodotti da produttori autorizzati a produrre e a vendere a professionisti della produzione di vegetali, ad eccezione dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri garantiscono che la loro produzione è nettamente separata dalla produzione di altri prodotti di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston 'Golden Yellow', *Dahlia* spp., *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., cultivar nane e relativi ibridi del genere *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. e *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Lilium* spp., *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L. *Tigridia* Juss. e *Tulipa* L.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette e che devono essere accompagnati da un passaporto delle piante valido per la zona appropriata all'atto dell'introduzione o della spedizione in tale zona

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

1.1. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr.

1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Platanus* L., *Populus* L. e *Beta vulgaris* L.

1.3. Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L.

1.4. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione.

1.6. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.

1.7. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).

1.8. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Gossypium* spp. e *Phaseolus vulgaris* L.

1.9. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato, frutti di *Vitis* L.

1.10. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, e

- *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

nonchè

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili



4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

1.11. Corteccia, separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere (*Coniferales*).

2. Vegetali, prodotti ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

2.1. Vegetali di *Begonia* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di cormi, sementi, tuberi, e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L. e *Hibiscus* L., destinati alla piantagione, escluse le sementi.



PARTE B**VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI ORIGINARI DI TERRITORI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLA PARTE A****I. Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti l'intera Comunità**

1. Vegetali, destinati all'impianto, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di Cruciferae, Graminae, *Trifolium* spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* da Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Sud Africa e USA, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle e *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Solanum lycopersicum* L., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Oryza* spp., *Zea mais* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

- *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* l'Herit. ex Ait., *Phoenix* spp., *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di Orchidiaceae,
- conifere (Coniferales),
- *Acer saccharum* Marsh., originari di USA e Canada,
- *Prunus* L., originari di paesi extraeuropei,
- fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di paesi extraeuropei,
- ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L., *Limnophila* L. e *Eryngium* L.,
- foglie di *Manihot esculenta* Crantz,
- rami di *Betula* L., con o senza foglie,
- rami di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,
- *Amiris* P. Browne, *Casimiroa* La Llave, *Citropsis* Swingle & Kellerman, *Eremocitrus* Swingle, *Esenbeckia* Kunth., *Glycosmis* Corrêa, *Merrillia* Swingle, *Naringi* Adans., *Tetradium* Lour., *Toddalia* Juss. e *Zanthoxylum* L.

2.1. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti ma comprese le sementi, di *Aegle* Corrêa, *Aeglopsis* Swingle, *Afraegle* Engl., *Atalantia* Corrêa, *Balsamocitrus* Stapf, *Burkillanthus* Swingle, *Calodendrum* Thunb., *Choisya* Kunth, *Clausena* Burm. f., *Limonia* L., *Microcitrus* Swingle., *Murraya* J. Koenig ex L., *Pamburus* Swingle, *Severinia* Ten., *Swinglea* Merr., *Triphasia* Lour. e *Vepris* Comm.

3. Frutti di:

- *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relative ibridi, *Momordica* L. e *Solanum melongena* L.,
- *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn., e *Vaccinium* L., originari di paesi extraeuropei,
- *Capsicum* L.



4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

5. Corteccia, separata del tronco, di

— conifere (Coniferales) originarie di paesi extraeuropei,

— *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L., ad eccezione di *Quercus suber* L.,

— *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

— *Betula* L., originaria di Canada e USA.

6. Legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

— *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b) del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

— *Platanus*, L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Armenia, della Svizzera o degli USA;

— *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

— *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di USA e Canada,

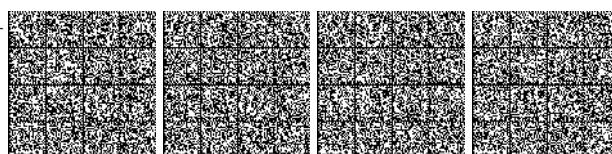
— conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia,

— *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,

— *Betula* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti e Canada; e

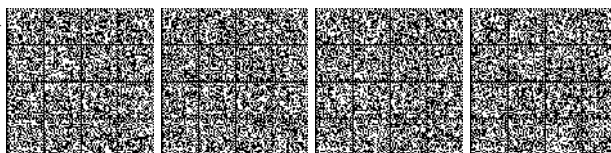
b) corrisponde a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
ex 4401 30 40	Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex
4401 30 80	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato



Codice NC	Descrizione
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.) o betulla (<i>Betula</i> L.)), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 99 51	Tronchi per sega di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati
4403 99 59	Legno di betulla (<i>Betula</i> L.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, diverso dai tronchi per sega
ex 4404	Pali spaccati, pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 91	Legno di quercia (<i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.) o frassino (<i>Fraxinus</i> spp.)), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4408 10	Fogli da impiallacciatura di conifere (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno»

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.



b) Terra e terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dei materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Tunisia.

8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA.

II. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci potenzialmente portatori di organismi nocivi concernenti talune zone protette

Fatti salvi i vegetali, prodotti vegetali e altre voci di cui alla sezione I.

1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla lavorazione industriale.
2. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).
3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
5. Sementi di *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq., *Magnifera* spp., *Beta vulgaris* L. e *Phaseolus vulgaris* L.
6. Sementi e frutti "capsule" di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.
- 6.a) Frutti di *Vitis* L.
7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
 - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (*Coniferales*), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da *Castanea* Mill., ad eccezione del legname scortecciato
 - e
 - b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.



Codice NC	Descrizione
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

8. Parti di vegetali di *Eucalyptus* l'Hérit.

9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei.

